

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI E PARAFARMACI ALLA DITTA FARMACOM FABRIANO SRL PER LA DURATA TRIENNALE PRESUMIBILMENTE DAL 01/08/2017 – 31/07/2020

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG: 7088132F8D

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura giornaliera, senza vincolo di esclusiva, dei farmaci e dei prodotti parafarmaceutici in genere (alimenti per l'infanzia, prodotti di medicazione, e quant'altro), quotidianamente necessari alle 2 Farmacie Comunali di Fabriano, site rispettivamente in via Marconi n. 5 e in via Dante n. 270/a .

1. Sono da considerarsi farmaci: le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D. 03/03/1927, n. 478), le specialità medicinali registrate dal Ministero della Sanità esenti dall'obbligo di prescrizione medica e rispondenti ai requisiti determinati dalla circolare del Ministero della Sanità n. 115 del 30/12/1983), farmaci generici, farmaci da banco (OTC), specialità medicinali ad uso veterinario, farmaci omeopatici, galenici preconfezionati.
2. La procedura sarà espletata ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto della fornitura avrà la durata di anni 3 (tre) e decorrerà presumibilmente dal 01/08/2017 al 31/07/2020.

1. La stazione appaltante si riserva la possibilità di rinnovare tale fornitura, oltre tale periodo, per un massimo di ulteriori anni due, previa stipulazione di apposito atto, mediante il quale la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria si impegneranno al rispetto delle clausole e delle condizioni stabilite nel contratto originario, fatte salve le eventuali modifiche intervenute per legge.

ART. 3 - REQUISITI DELL'IMPRESA

1. Per partecipare alla gara, l'impresa, oltre ai requisiti costitutivi previsti dalla legge che ne qualificano l'esercizio dell'attività, dovrà aver effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2016) forniture analoghe a quella oggetto dell'appalto per un importo non inferiore ad €.4.100.000,00. Il valore delle forniture eseguite può essere dichiarato dal concorrente secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/2000.
2. L'aggiudicatario deve comprovare le forniture dichiarate mediante certificato della Pubblica Amministrazione o del privato acquirente.

3. iscrizione alla CCIAA per attività inerenti il trasporto e la fornitura di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici ovvero, per le imprese straniere aventi sede in altro stato membro, certificato equipollente, secondo le disposizioni contenute all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo delle società cooperative e se cooperative di tipo a), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituite in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91.;
5. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016, ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui ai punti 10.1) e 10.2);
6. in caso di consorzio diverso da quello ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs 50/2016 tutti i requisiti di cui ai punti 10.1) e 10.2) dovranno essere soddisfatti dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio;
7. La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo triennale presunto della fornitura è di € 4.100.000,00, oltre all'IVA se e in quanto dovuta.
2. Tale importo è da ritenersi indicativo e potrà, nel corso dell'appalto, essere ridotto o aumentato da parte della FARMACOM in rapporto alle effettive esigenze del servizio, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensazioni e indennità di sorta.

Art. 5 - RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

1. L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
2. L'impresa dovrà trasmettere, prima della stipula del contratto, una autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l'effettuazione della fornitura e del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
3. Al fine della verifica del rispetto delle summenzionate norme da parte del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione se nominato, per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario è tenuto a fornire tempestivamente la documentazione, le attestazioni e dichiarazioni su richiesta della stazione appaltante.

Art. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E PERSONALE

1. La Ditta è tenuta ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale impiegato per la consegna giornaliera della fornitura tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore.
2. La ditta aggiudicataria, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, infortunistiche e qualsiasi altra

- prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.
3. La Farmacom è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri anti-infortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali.
 4. Qualora dalle verifiche risulti che la Ditta aggiudicataria non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi, la stessa riconosce alla Farmacom la facoltà di operare la sospensione dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia di detti obblighi, fino a quando non sarà verificata l'avvenuta regolarizzazione degli obblighi carenti, per la qualcosa la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcuna somma per interesse, risarcimento danni o qualsiasi titolo.
 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte della ditta aggiudicataria, si applica quanto previsto dall'art. 30 C. 6 del D.lgs. 50/2016

ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del prezzo della fornitura avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile a 60 giorni fine mese, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.
2. Agli effetti della liquidazione del fatturato il prezzo che verrà considerato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

Art. 8 - SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio **ad esclusione del servizio di trasporto**, pena l'immediata risoluzione del contratto o l'incameramento della cauzione.

ART. 9 - PENALITA'

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.
2. In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le seguenti penali:
 - 2.1 ritardo nella consegna: nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla Farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da causa di forza maggiore, superiore alle 2 ore, rispetto al termine massimo previsto a partire dal momento dell'apertura della Farmacia, verrà comminata una penalità corrispondente al 10% del valore globale della fornitura ordinata. Nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale della fornitura ordinata;
 - 2.2 consegna parziale: nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 5% del valore della merce mancante. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce carente.
3. Qualora si verificassero reiterati ritardi o consegne parziali, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate, la società Farmacom si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile,

salvo il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 10 – RISOLUZIONE

1. E' facoltà della Farmacom Fabriano s.r.l. risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - 1.1 interruzione della fornitura senza giusta causa;
 - 1.2 inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
 - 1.3 concessione in subappalto della fornitura, con esclusione del servizio di trasporto, o nei casi di cessione di contratto;
 - 1.4 in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile tenendo indenne l'Aggiudicataria dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
 - 1.5 per motivi di pubblico interesse;
 - 1.6 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - 1.7 in caso di cessazione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicataria;
 - 1.8 in caso di morte di qualcuno dei Soci delle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei Soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con altri Soci;
 - 1.9 nel caso in cui l'Aggiudicataria incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";
 - 1.10 in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
 - 1.11 in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
 - 1.12 qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con la presente convenzione e l'Aggiudicataria diffidata ad adempiere entro un termine, non si sia adeguata;
 - 1.13 qualora l'Aggiudicataria non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato. Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità dell'Aggiudicataria e per ritardi, inadempienze e difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte, le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicataria fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Farmacom Fabriano s.r.l., salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi;
3. La risoluzione del contratto viene disposta con atto della Farmacom.
4. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'Aggiudicataria con notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
5. A seguito della risoluzione del contratto, sorge per la Farmacom il diritto di affidare

la fornitura al concorrente classificatosi secondo nella gara espletata in relazione al presente capitolato.

6. L'affidamento a terzi viene notificato all'Aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'Aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Farmacom rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti della Amministrazione medesima sui beni dell'Aggiudicataria. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicataria delle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
7. L'Aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Aggiudicataria, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.
8. Nel caso di risoluzione del contratto in relazione all'ipotesi di cui al precedente comma del presente articolo, viene riconosciuto all'Aggiudicataria il pagamento delle prestazioni fino allora maturate in proporzione al prezzo e del deposito cauzionale.
9. La società Farmacom, si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso di trasferimento della titolarità delle Farmacie comunali, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.
10. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che la Farmacom dovesse eventualmente sostenere durante il contratto di fornitura per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della medesima, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
2. Nel caso l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della Farmacom Fabriano s.r.l.
4. Resta salvo per la Farmacom l'applicazione di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Appaltatrice avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
6. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto.
7. La garanzia fidejussoria è, alla fine di ogni anno, progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito a seguito di espressa richiesta da parte dell'aggiudicatario e solamente in caso di regolare esecuzione della fornitura fino alla data della

richiesta.

8. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
9. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
10. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Art. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, contenente, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile** e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della Farmacom.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
3. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, e sarà ad esso svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Farmacom e la Ditta Aggiudicataria in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Ancona.

ART. 14 - OFFERTE

1. Le modalità di presentazione delle offerte, nonché la documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura aperta sono indicate nel disciplinare di gara.

ART. 15 - MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

1. La gara è indetta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
2. Essendo la fornitura oggetto dell'appalto caratterizzata da elevata ripetitività con

caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, comma 4, la gara è esperita con il criterio del prezzo più basso per mezzo di offerte segrete, senza prefissione di limiti al ribasso, da applicare sui prezzi al pubblico fissati dall'AIFA, per quanto riguarda i medicinali;

3. L'offerta dovrà riportare l'ammontare del ribasso (sconto) che si intende praticare sui prezzi al pubblico fissati dall'AIFA (L. 326/03) per quanto riguarda i medicinale e sul prezzo al pubblico, riportato in etichetta, per quanto riguarda i parafarmaci, IVA esclusa.
4. Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere (spese di trasporto, imballo e ogni altra spesa), salvo l'I.V.A. che a carico della Farmacom.
5. Resta inteso che la percentuale di ribasso:
 - 5.1 resterà invariata per tutto il periodo di fornitura;
 - 5.2 deve essere applicata contestualmente ad ogni acquisto e comparire direttamente in fattura.
6. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
7. Trascorso il termine perentorio prestabilito per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva delle precedenti. Nel caso in cui l'impresa faccia pervenire nei termini più offerte senza espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per la Farmacom.
8. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
9. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
10. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a seguito a sorteggio effettuato immediatamente fra le offerte dei Concorrenti con identica percentuale di ribasso calcolata fino alla terza cifra dopo la virgola.
11. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'ente appaltante diventa tale solo dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara.

ART. 16 – VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, del D Lgs. 50/2016.
2. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti indicati al punto 3. del presente capitolato.
3. In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa,
4. L'aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento emesso dalla Farmacom.
5. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. La stipula dovrà avvenire mediante modalità elettronica ai sensi di legge. L'aggiudicatario dovrà essere, pertanto, munito di firma elettronica digitale.
6. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di stipulazione e di registrazione del contratto, compresi i diritti di segreteria.
7. La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario; il servizio potrà avere inizio anche sotto le riserve di legge in caso d'urgenza previa redazione di apposito verbale di consegna.
8. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà:
 - 8.1 prestare la cauzione definitiva;
 - 8.2 costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
 - 8.3 nel caso di ATI, presentare copia conforme dell'atto costitutivo.
9. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, la Farmacom può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione.
10. La fornitura potrà avere inizio anche sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di consegna.

ART. 18 - ALTRE NORME

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. L'impresa deve comunicare alla Farmacom e documentare con copia autentica degli atti originali, ogni eventuale cambiamento della propria ragione sociale.
3. Nel caso di trasferimento della titolarità delle Farmacie, la Farmacom si riserva la facoltà di cedere il contratto al soggetto subentrante nella titolarità della Farmacie stesse.

ART. 19 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nel D. Lgs. 50/2016, nella leggi speciali vigenti in materia e nel Codice Civile.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rag. Francesco Di Trapani